REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO [1]

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIETI

- visto il D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382 e successive modifiche ed integrazioni;
- visto il D. Lgs. 28 febbraio 1948, n. 174;
- vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- visto, in particolare, l'art. 24, 3 comma, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- vista la legge 12 luglio 2017, n. 113;

considerato che:

– il Consiglio esercita i compiti e le attribuzioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti e nel rispetto dei principi efficienza, efficacia e trasparenza;

– il Consiglio è dotato di poteri regolamentari integrativi, organizzativi ed esecutivi, che esercita nei predetti limiti;

– è necessario approvare un nuovo regolamento rispetto a quello precedentemente approvato dal COA di Rieti nel 2006, a seguito delle nuove norme di legge nelle more introdotte nell'ordinamento;

EMANA

– il seguente regolamento per il funzionamento dell'attività del consiglio dell'ordine:

ART. 1. - Organi del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti (in avanti solo COA) ha la medesima sede dell'Ordine circondariale degli Avvocati di Rieti e i componenti sono eletti tra gli iscritti all'Ordine secondo le modalità fissate dalla legge e dai regolamenti.

Art.2 - Elezione delle cariche istituzionali

1. Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

1 Adottato con delibera n.15 nell'adunanza COA del 12.03.2021

2. L'elezione delle cariche si svolge nella prima adunanza utile successiva alla proclamazione degli eletti, da svolgersi non oltre il termine di tre giorni dalla proclamazione stessa da comunicarsi ai consiglieri almeno 24 ore prima, a cura del Consigliere eletto con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo, con ordine del giorno avente, come unici punti, le elezioni di un Presidente, un Segretario e un Tesoriere;

3. Le elezioni avvengono con scrutinio segreto;

4. A ogni Consigliere spetta un voto per l'elezione di ciascuna carica. Si effettua, per prima, la votazione per l'elezione del Presidente e, a seguire, quella del Consigliere Segretario e del Consigliere Tesoriere;

5. A ciascuna carica è eletto il Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, è eletto alla carica il più anziano per iscrizione all'albo o, in caso di pari anzianità d'iscrizione, il più anziano per età.

Art. 3 - Il Presidente del Consiglio dell'Ordine

1. Il Presidente, che ha la rappresentanza dell'Ordine circondariale di Rieti, convoca e presiede le adunanze del Consiglio dell'Ordine, predispone l'ordine del giorno delle adunanze e ne garantisce il regolare svolgimento;

Art. 4 – Il Consigliere Segretario

1. Il Consigliere Segretario: a) redige e cura la tenuta dei verbali delle adunanze; b) cura l'invio, a mezzo del personale della segreteria amministrativa, di tutte le comunicazioni inerenti le convocazioni delle adunanze; c) riceve le richieste d'inserimento delle questioni all'ordine del giorno con le modalità di cui all'art.8; d) cura l'invio, a tutti i componenti del Consiglio, dell'ordine del giorno per la successiva adunanza con le modalità di cui all'art.8; e) redige e cura la pubblicazione dei verbali delle adunanze nel rispetto comunque dei principi posti a tutela della riservatezza.

La redazione del verbale delle adunanze avviene in modo sintetico;

Art. 5 – Il Consigliere Tesoriere

1. Il Consigliere Tesoriere sovraintende all'ordinata tenuta della contabilità dell'Ordine, predispone e redige i bilanci preventivi e conti consuntivi, che sottopone al COA; svolge tutte le funzioni previste nel regolamento di contabilità dell'ente anche a mezzo di consulenti nominati dal COA.

ART. 6- Adunanza del Consiglio

1. Il COA si riunisce di norma il 2° ed il 4° venerdì, non festivi, di ogni mese; nel caso in cui il venerdì cada in giorno festivo, ovvero vi siano comprovati motivi, la seduta sarà tenuta in altro giorno individuato dal Presidente; quest'ultimo potrà altresì convocare ulteriori adunanze nel caso di particolare carico di lavori per il COA; la convocazione e il relativo ODG deve essere comunicata ai Consiglieri a mezzo pec almeno 4 giorni prima dell'adunanza stessa.

2. Le sedute straordinarie del COA, per motivate ragioni di urgenza, potranno essere convocate su iniziativa diretta del Presidente o su richiesta di almeno tre Consiglieri; in entrambi i casi la convocazione e il relativo ODG perverranno ai Consiglieri almeno due giorni prima della adunanza che dovrà svolgersi entro 7 giorni dalla richiesta.

Art. 7 – Validità delle adunanze consiliari

1. Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti, considerandosi presenti, ai fini della validità dell'adunanza stessa, anche il Consigliere che nella singola votazione dichiari di astenersi.

2. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, considerandosi utili ai fini del raggiungimento di tale maggioranza soltanto i voti favorevoli o contrari. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.

3. In caso di assenza del Presidente, esercita le sue funzioni il Consigliere più anziano per iscrizione nell'albo.

ART. 8- Ordine del giorno dell'adunanza.

1. L'OdG è predisposto dal Presidente e vi sono indicati gli argomenti da trattare;

2. Per la formazione dell'O.D.G., ciascun Consigliere, entro 7 giorni prima

dell'adunanza ordinaria, dovrà comunicare direttamente al Presidente gli argomenti che chiede di inserire nell'OdG; nel caso di adunanza straordinaria l'OdG è quello relativo alle motivazioni che hanno portato alla sua fissazione;

3. Tutta la corrispondenza, che perviene in forma cartacea o elettronica al COA, deve essere preventivamente sottoposta al Presidente che provvede, immediatamente, a metterla a disposizione degli altri Consiglieri.

Art. 9 – Svolgimento dell'adunanza consiliare

1. Il Presidente (o chi in sua vece) presiede l'adunanza consiliare e ne assicura il corretto svolgimento, verificata la regolarità delle convocazioni e la sufficienza del numero di presenti, dichiara aperta la discussione secondo l'ordine del giorno, salvo i casi di particolare e oggettiva urgenza che impongono la trattazione di una questione *ad horas*. Ciascuna decisione sulla discussione deve essere approvata dalla maggioranza dei presenti, secondo le regole di cui all'art.7.2.

2. Il Presidente modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando la legge, il presente regolamento e le disposizioni del codice deontologico.

3. I singoli argomenti sono trattati seguendo l'ordine del giorno, salvo che il Consiglio deliberi diversamente e salvo i casi di particolare e oggettiva urgenza; l'ingiustificata assenza di tutti i componenti promotori della particolare questione posta all'ODG comporta il non luogo a decidere della medesima. Nel caso di assenza giustificata, la questione sarà inserita automaticamente nell'ordine del giorno della successiva prima adunanza utile.

4. Dell'arrivo in ritardo rispetto all'orario di effettiva apertura del verbale o dell'abbandono dell'adunanza da parte del singolo componente deve esser fatta espressa menzione nel relativo verbale.

5. Ciascun Consigliere deve comunicare anticipatamente la propria assenza alla Segreteria dell'Ordine per consentire l'ordinato svolgimento delle adunanze.

6. La discussione su ogni questione all'ordine del giorno, salvo che la maggioranza

dei presenti ritenga utile approfondirla ulteriormente, deve essere contenuta. Ogni consigliere può prendere la parola sul singolo argomento all'ODG; è ammessa una sola replica; gli interventi e le repliche devono essere contenuti entro limiti ragionevoli, evitando ripetizioni e divagazioni. Al termine il Consiglio procede alla votazione.

7. I Consiglieri possono intervenire esclusivamente uno alla volta; devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i Consiglieri nel corso dell'adunanza e, laddove si verifichino, il Presidente può intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine alla discussione e restituendola al Consigliere deputato a parlare.

8. Esclusivamente al Presidente è permesso interrompere chi sta parlando al solo fine di richiamarlo al regolamento o alla durata del suo intervento.

9. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta oggetto di discussione; in caso contrario, il Presidente richiama all'ordine il Consigliere, e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

10. Terminata la trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno e fatti salvi i casi di cui ai commi precedenti, il Presidente, o chi in sua vece, dichiara chiusa l'adunanza

ART. 10 - Deleghe ai Consiglieri.

1. Il COA per la trattazione di specifiche materie potrà delegare uno o più consiglieri che riferiranno al COA medesimo circa il risultato del loro lavoro.

2. I Consiglieri sono tenuti al riserbo su tutte le pratiche delle quali siano a conoscenza in relazione al loro ufficio, sulle relazioni, discussioni e votazioni;

3. Il COA può istituire una o più commissioni di cui facciano parte iscritti all'Ordine degli Avvocati di Rieti esterni al Consiglio; la commissione consiliare, che sarà presieduta da un Consigliere dell'ordine designato dal Consiglio, avrà durata prestabilita e una funzione meramente consultiva su questioni di ordine generale che non involgano le prerogative del Consiglio dell'Ordine.

ART. 10 bis[2]

1. Quando la nomina o la scelta di iscritti per qualsiasi funzione, incarico, impegno, attività, di natura economica, politica ed onoraria non sia disciplinata per legge o regolamento, essa rimane nella piena discrezionalità del Consiglio dell'Ordine che la effettuerà sulla base dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza nonché su quelli dettati dal PAC (piano anticorruzione) adottato da questo Consiglio dell'Ordine.

2. La scelta avverrà mediante la compenetrazione dei seguenti criteri: la specifica competenza professionale, la valutazione curriculare e l'esperienza; - la tendenziale rotazione; - l'assenza di potenziale conflitto di interessi rispetto al tema trattato e ai soggetti coinvolti.

ART. 11- Pareri sulle liquidazione dei compensi. -

1. La segreteria amministrativa avrà il compito di verificare, all'atto del deposito della richiesta di liquidazione, che le parcelle siano state preventivamente inviate al cliente (a mezzo raccomandata/fax/pec) e siano decorsi almeno 10 giorni dall'invio, salvo particolari urgenze che dovranno essere specificate dal richiedente e verificate dal Consiglio.

2. La segreteria non potrà rilasciare all'iscritto il parere di liquidazione del Consiglio fino a che non siano stati assolti gli incombenti amministrativi.

ART. 12 -Trattazione delle notizie di illecito disciplinare –

Il Presidente riferisce, nella prima adunanza successiva alla ricezione, di eventuali esposti disciplinari, denunce o notizie di illeciti disciplinari pervenuti al COA a mezzo cartaceo o elettronico e il Consiglio procede collegialmente ai sensi dell'art.50, comma 4 L.247/12 e art.11 Reg.2/14 CNF; allo stesso modo il Consiglio procede nel caso in cui della notizia di illecito disciplinare riferisca uno dei consiglieri.

ART. 13- Trattazione dei tentativi di conciliazione –

2 Articolo aggiunto con delibera n.15 adottata nell'adunanza COA del 12.03.2021

Il Presidente riferisce, nella prima adunanza successiva alla ricezione, delle istanze ex art.29, lett. o) della L.247/12 pervenute al COA.

Il Consiglio collegialmente convoca le parti innanzi a sé e si adopera per la composizione delle contestazioni.

ART. 14 - Sportello del Cittadino –

In adempimento alle disposizione di legge (L. 247/12) e al Regolamento del CNF 19/4/2013 n. 2, il Consiglio dell'Ordine deve rendere il servizio al pubblico per consentire la conoscenza delle prestazioni professionali degli avvocati e l'accesso alla giustizia, indicando specificatamente le modalità di utilizzo degli strumenti legali. In conformità con queste disposizioni lo Sportello del Cittadino costituito presso il Consiglio dell'Ordine opera, in genere, sulle seguenti tematiche: - orientamento legale; - violenza di genere; - vittime di reati informatici.

ART. 15- Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale.